

Senza nome

Luci d'angolo
Circ. n. 300/A/1/29115/105/19/1/2 del 18.12.07

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

È stato segnalato che alcuni organi di polizia stradale stanno procedendo alla contestazione di illeciti per indebito utilizzo dei proiettori fendinebbia (art. 153 C.d.S.) quando, invece, sono in funzione le "luci d'angolo" di cui all'articolo 151, comma 1, lettera p-quater C.d.S.

Sull'argomento, sentito anche il competente Ministero dei Trasporti, è stato chiarito che il Regolamento ECE 048 prevede la possibilità di installazione facoltativa delle predette luci con modalità di funzionamento previste dal medesimo regolamento. In particolare si tratta di luci il cui funzionamento è attivato alle seguenti condizioni:

- quando sono accesi anche i proiettori anabbaglianti o abbaglianti;
- non devono poter essere attivati a velocità superiore a 40 km/h;
- quando viene variato l'angolo di sterzata dalla posizione di marcia rettilinea verso il lato del veicolo cui sono dirette le ruote durante la sterzata stessa e/o quando viene utilizzato l'indicatore di direzione sullo stesso lato del veicolo;
- i dispositivi devono spegnersi automaticamente quando l'indicatore di direzione si disinserisce e/o quando l'angolo di sterzata viene riportato alla posizione iniziale di marcia.

Si rappresenta, infine, che il conducente non può intervenire sul dispositivo e che, a richiesta del costruttore, può essere omologato ed installato su tutti gli autoveicoli.

Per completezza si allega stralcio del Regolamento ECE 048.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella

All.: omissis